

Collegio sindacale

# L'indipendenza del sindaco con incarico di revisore legale dei conti nelle società chiuse

Giulio D'Agostino e Raffaele Marcello

L'indipendenza del revisore rappresenta un aspetto fondamentale per qualificare il ruolo del professionista contabile all'interno del sistema economico-finanziario. Quando la revisione è affidata al collegio sindacale, le recenti disposizioni introdotte dall'art. 10, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, devono essere integrate con il contenuto dell'art. 2399 c.c. Scopo della presente nota è quello di proporre una lettura coordinata delle due norme che affrontano la problematica seguendo approcci differenti.

## Premessa

La recente pubblicazione delle «Norme di comportamento del collegio sindacale», da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) (1), offre l'occasione per fornire un contributo sul tema dell'indipendenza del collegio sindacale che assume anche l'incarico della revisione legale (2), alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (3).

Il tema dell'indipendenza del sindaco/revisore (poi anche «sindaco» o «revisore») rappresenta un aspetto fondamentale per qualificare il ruolo del professionista contabile all'interno del sistema economico-finanziario (4).

Negli anni passati, diversi scandali finanziari hanno colpito importanti società quotate, creando danni agli investitori, destabilizzando il «mercato dei capitali» e la credibilità degli organi di controllo. Accadimenti che hanno dimostrato come l'efficienza di un sistema di *audit* è direttamente legata all'assenza di conflitti di interesse tra il soggetto che effettua il controllo e la società controllata, dal momento che il corretto funzionamento dei rapporti economici può essere garantito solo dall'esistenza di efficaci verifiche dei bilanci delle società. Tale risultato deve essere raggiunto preservando l'indipendenza dei sindaci dalle società oggetto di controllo, con l'introduzione di norme legislative chiare che prevedano sanzioni rigorose in presenza di comportamenti omissivi, accompagnati da riferimenti operativi

condivisi dai professionisti preposti alla loro applicazione.

## Note:

(1) CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, Documento del 15 dicembre 2010.

(2) È opportuno evidenziare che le indicazioni in tema di indipendenza desumibili dal documento in esame valgono solo per il collegio sindacale non incaricato della funzione di revisione legale dei conti. A tal proposito nella premessa della bozza delle norme di comportamento (in pubblica consultazione fino allo scorso 31 ottobre) si preannunciava l'emanazione di un altro documento, che avrebbe affrontato il tema dell'indipendenza del revisore. Il nuovo testo, invece, non ritorna sulla circostanza evidenziando che "nel caso in cui al collegio sia demandata la funzione della revisione legale, i componenti del collegio sindacale osservano i principi di indipendenza ed obiettività stabiliti nella forma più restrittiva". Cfr. CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, cit., 11.

(3) Il decreto richiamato ha modificato alcuni articoli del codice civile che fanno riferimento alla revisione, ne ha abrogato altri e, pertanto, costituisce l'insieme delle attuali "regole" in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati. Cfr. F. Roscini Vitali, *Come cambia la revisione legale*, in *Contabilità, finanza e controllo*, n. 7/2010, 576; C. Sottoriva, *La riforma del controllo contabile delle società in Italia: una prima lettura coordinata del decreto legislativo n. 39/2010 in tema di svolgimento della revisione legale dei conti*, in *Riv. dott. comm.*, n. 3/2010, 565; R. Bauer, *La nuova revisione legale dei conti*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 3/2010, 6; A. Corsini, *Novità ed effetti del testo unico della revisione legale dei conti*, in *Bilancio, vigilanza e controlli*, aprile 2010, 39. Per un approfondimento complessivo sull'argomento, si veda *Il D.Lgs. n. 39/2010: la nuova disciplina della revisione legale*, in questa *Rivista*, allegato al n. 8/2010.

(4) Circolare del CNDC, *L'indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile*, n.15 del 20 aprile 2004.

## Disposizioni generali in tema di indipendenza

L'indipendenza è un requisito che ha una valenza generale e rappresenta una condizione indispensabile per svolgere compiutamente le funzioni di controllo che il nostro ordinamento riserva al collegio sindacale (5). La stessa etimologia del termine è proposta in negativo (6): indipendente inteso come non dipendente, con riferimento ad un soggetto non condizionabile, né vincolabile da alcuna autorità e perciò libero nelle scelte del pensare e quindi dell'agire (7).

Sul tema dell'indipendenza, il principio di revisione n. 100 (8), individua due profili essenziali (9):

a) l'indipendenza mentale, intesa come l'atteggiamento intellettuale del revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per lo svolgimento dell'incarico escludendo ogni fattore estraneo;

b) l'indipendenza formale, come condizione oggettiva in base alla quale un terzo ragionevole ed informato riconosca che il revisore è indipendente ed è in grado di svolgere l'incarico in modo obiettivo.

Gli orientamenti del CNDCEC evidenziano che l'indipendenza può essere compromessa da:

- rischi derivanti dalla presenza di interessi economici, finanziari o di altro genere del sindaco verso le società controllate o verso società dello stesso gruppo;

- rischi derivanti dall'auto-riesame, cioè dal controllo da parte del sindaco di atti o documenti che lui stesso ha contribuito a realizzare;

- rischi derivanti dall'eccessiva confidenzialità tra il sindaco e gli organi delle società oggetto del controllo;

- rischi derivanti dall'intimidazione, quali ad esempio il mancato pagamento dei compensi al sindaco. Al riguardo, la raccomandazione della Commissione Europea (10) ha evidenziato che «l'indipendenza non è un requisito che il revisore legale debba soddisfare in maniera assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere che possa apparire come implicante una qualche forma di dipendenza. Si tratta di uno stato manifestamente impossibile da raggiungere, in quanto ognuno si trova necessariamente in un qualche rapporto di dipendenza o relazione con altre persone».

Il D.Lgs. n. 39/2010, sulla scorta dell'indirizzo esistente a livello comunitario, recependo la direttiva 2006/43/CE (11), ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio di indipendenza relativa (12). L'art. 10 del decreto, infatti, disciplinando

l'indipendenza e l'obiettività dei revisori legali, non preclude la presenza di rapporti di natura finanziaria o di altro genere tra il revisore e la società oggetto di controllo, ma stabilisce che tali rapporti, esaminati da un terzo soggetto informato, obiettivo e ragionevole, non debbano ingenerare il dubbio che l'indipendenza del revisore sia compromessa (13).

### Note:

(5) Cfr. Assonime, Circolare n. 45 del 13 novembre 2009, intitolata *L'indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle società per azioni*, 20, ove si legge «L'efficacia di ogni sistema di controllo dipende, infatti, non solo dalla professionalità dei soggetti che lo compongono, ma anche dall'idoneità di questi a svolgere tale funzione in piena autonomia ed equidistanza dai condizionamenti derivanti dalla proprietà o dagli amministratori della società medesima».

(6) Un tentativo di fornire, invece, in positivo una definizione di indipendenza è proposto da Ferro - Luzzi, *Indipendente ... da chi; da cosa?*, in *Riv. soc.*, 2008, 204.

(7) Un'ampia disamina del requisito dell'indipendenza è contenuta anche in G. Tantini, *L'indipendenza dei sindaci*, Padova, 2010, 22.

(8) Principio di revisione n. 100, *Principi sull'indipendenza del revisore*, emanato nel novembre 2004 dalla commissione paritetica per i principi di revisione degli allora Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. È ovvio che per ciò che attiene i riferimenti normativi contenuti nel principio di revisione nazionale, essi vanno interpretati alla luce delle nuove norme introdotte con il D.Lgs. n. 39/2010.

(9) G. Tantini, *L'indipendenza dei sindaci*, cit., 25 parla «di "indipendenza di spirito" intesa come capacità di considerare solo gli elementi rilevanti nello svolgimento dell'incarico (indipendenza mentale) e insieme di una condizione oggettiva di non (poter) essere associato a situazioni o circostanze tali da insinuare nel terzo il dubbio sull'obiettività di svolgimento dell'incarico (indipendenza formale)».

(10) Raccomandazione 2002/590/CE della Commissione del 16 maggio 2002, *L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali*.

(11) La stessa, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, mira a migliorare la credibilità dell'informazione finanziaria e a rafforzare la protezione dell'UE contro gli scandali finanziari. Essa contiene tra l'altro disposizioni che riguardano il controllo prudenziale pubblico, l'obbligo di controllo della qualità esterno, i doveri dei revisori legali dei conti, l'utilizzo di principi internazionali nonché di principi in materia di indipendenza dei revisori.

(12) Va sottolineato che l'approccio al problema dell'indipendenza muta radicalmente, passando da un sistema incentrato su figure predefinite di incompatibilità, ad un sistema di principi volti ad assicurare l'indipendenza sotto un profilo più sostanziale che formale. Cfr. A. Soprani, *Il principio di revisione 100 sull'indipendenza del Revisore*, in *Bilancio, vigilanza e controlli*, n. 8/2010, 37. Si consultino anche A. Corsini, *Le norme di comportamento del Collegio sindacale nelle società non quotate*, in *Bilancio, vigilanza e controlli*, agosto 2010, 30; Commissione di Diritto Societario dell'Odcec di Milano (a cura di), *Causa di ineleggibilità del sindaco sopravvenuta in corso di mandato*, in *Dir. e prat. soc.*, 2009, 75.

(13) Il comma 2 dell'art. 10, D.Lgs. n. 39/2010, infatti, così dispone: «Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o

(segue)

Con particolare riferimento al collegio sindacale è necessario che la valutazione dell'indipendenza effettuata utilizzando documenti o norme di ispirazione comunitaria sia oggetto di attenta analisi, in quanto, sia la citata raccomandazione della Commissione Europea, sia la direttiva 2006/43 regolamentano espressamente la funzione di revisore legale dei conti. Tale connotazione è legata alla circostanza che al collegio sindacale vengono affidate specifiche funzioni di controllo nell'ambito della gestione delle società. Pertanto, appare semplicistico equiparare la valutazione della sua indipendenza mediante un automatico riferimento ai parametri dettati dal legislatore comunitario (recepiti anche dal legislatore nazionale) per una figura «professionale» profondamente differente (14). L'attività del sindaco, infatti, è caratterizzata dalla natura personale dell'incarico e, contrariamente a quella del revisore legale, abbraccia tutte le attività aziendali con la conseguenza di vedere aumentato il rischio di auto-riesame.

### Le funzioni dei sindaci e dei revisori legali

Un esame superficiale delle attività poste in essere dagli organi di controllo potrebbe favorire una confusione dei ruoli e delle competenze spettanti a ciascuno di essi. Per contro, come è noto, il codice civile mentre attribuisce ai sindaci un incarico generale di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto sociale da parte degli amministratori, conferisce ai revisori legali dei conti (15) un mandato specifico di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione, con l'obbligo di esprimere un giudizio sulla correttezza del bilancio.

Più precisamente, il collegio sindacale sulla base del contenuto dell'art. 2403 c.c., deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalle società e del suo concreto funzionamento. Si tratta in sostanza di una funzione di vigilanza finalizzata alla salvaguardia della correttezza della gestione da parte degli amministratori, del rispetto delle regole, delle procedure interne adottate dalla società e delle scelte gestionali (16).

Per verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, il collegio sindacale deve accertare che gli organi di *governance* non compiano operazioni:

- estranee all'oggetto sociale;

- in conflitto d'interessi con la società;
- manifestamente imprudenti o azzardate;
- che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci;
- in contrasto con le deliberazioni assunte dall'assemblea, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Per vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società i sindaci devono valutare la presenza:

- della separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
- di una chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione;
- della costante verifica da parte di ogni responsabile del lavoro svolto dai collaboratori.

---

#### Note:

(segue nota 13)

la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa».

(14) Sul punto, cfr. F. Ghezzi (a cura di), *Collegio sindacale e Controllo contabile*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2005, 81, secondo cui «... Le considerazioni che precedono sembrano offrire validi argomenti per sostenere che l'indipendenza dei sindaci e quella dei revisori non debbano sottostare alla medesima disciplina. In particolare, se nei confronti dei revisori si può pretendere un elevato grado di indipendenza in ragione del connotato pubblicistico della loro attività, non pare opportuno impedire ad essi di prestare qualsiasi tipologia di consulenza a favore delle società conferenti l'incarico...».

(15) Si ricorda che ai sensi del riformato art. 2409 *bis*, comma 2, c.c. «Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro». Cfr. in argomento la Nota interpretativa del CNDCEC, *Le funzioni del Collegio Sindacale nelle società a responsabilità limitata alla luce del D.Lgs. n. 39/2010*, maggio 2010, 5, che testualmente riporta «Anche rispetto alle nuove ipotesi di nomina obbligatoria (S.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato o che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti) il legislatore ha, quindi, confermato la regola in forza della quale nelle S.r.l. il Collegio Sindacale svolge tipicamente anche l'attività di revisione legale dei conti (già denominato controllo contabile). In tal caso, i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro».

(16) Cfr. CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate*, cit., 27-39, dove opportunamente viene evidenziato che il collegio sindacale deve effettuare controlli di legittimità e non controlli di merito, senza quindi sindacare sull'opportunità o sulla convenienza di singole operazioni di gestione poste in essere dagli amministratori.

In base alla previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. n. 39/2010, invece, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione:

1. esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
2. verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

### **L'indipendenza del sindaco ex art. 2399 c.c.**

L'indipendenza del collegio sindacale è regolamentata dalla clausola generale contenuta nell'art. 2399 c.c., che suddivide le cause di ineleggibilità e di decadenza in tre gruppi (17):

- cause legate all'assenza dei requisiti morali del soggetto incaricato;
- presenza di rapporti di parentela con gli amministratori della società o di società controllate o controllanti;
- cause di ineleggibilità o di decadenza determinate da rapporti di natura economica.

Come precisato dalle norme di comportamento del collegio sindacale pubblicate dal CNDCEC le prime due situazioni sopra individuate [lett. a) e lett. b) del comma 1, dell'art. 2399 c.c.], rimarcano casi in cui esiste una presunzione assoluta di ineleggibilità o di decadenza per i sindaci. In tali circostanze, infatti, non è necessaria alcuna valutazione discrezionale, in quanto, il sindaco che si trova in tali situazioni, *ope legis*, non è indipendente, e quindi, sarà ineleggibile o, nel caso di causa sopravvenuta, decadrà dal suo incarico.

La definizione dell'ineleggibilità o della decadenza dei sindaci appare, invece, più controversa con riferimento al disposto del comma 1, lett. c). Sul punto le richiamate norme di comportamento puntualizzano che «in caso di rapporto di lavoro dipendente con la società o con altra società del gruppo l'indipendenza risulta certamente compromessa. Viceversa in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza o prestazione d'opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso da parte dei sindaci» (18), rappresentando, quest'ultimi, rapporti di natura economica che indeboliscono l'indipendenza del sindaco (19).

Siffatta interpretazione non appare pienamente conforme con il disposto del citato comma 1, della

lett. c), in quanto, la norma sembra individuare cause di incompatibilità assoluta con l'incarico di sindaco di una società, oltre che per i rapporti di lavoro dipendente, anche per i rapporti continuativi di consulenza e di prestazione d'opera retribuita.

Tralasciando, in questa sede, ogni valutazione di merito, circa l'esistenza sostanziale della condizione di indipendenza per il sindaco che beneficia dalla società anche di un incarico retribuito di consulenza continuativa, da un punto di vista formale il contenuto della richiamata lett. c), a parere di chi scrive, non desta equivoci (20). È ovvio, quindi,

---

#### **Note:**

(17) L'art. 2399 c.c. rubricato «Cause d'ineleggibilità e di decadenza», al comma 1 espressamente prevede:

«Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza».

Le modifiche terminologiche apportate dal D.Lgs. n. 39/2010 hanno interessato il successivo comma 2.

(18) Per sostenere tale tesi l'espressione «ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza» contenuta nell'ultima parte della lett. c), del comma 1, dovrebbe essere considerata alla stregua di una clausola generale che riguarderebbe il complesso delle cause di incompatibilità previste nell'art. 2399 c.c. Tale interpretazione, invero, sembra forzare eccessivamente il dato legislativo. Cfr. F. Ghezzi (a cura di), *Collegio sindacale e Controllo contabile*, cit., 85.

(19) Il profilo di tali rapporti deve essere tale da non porre a rischio l'indipendenza, cioè non deve superare una soglia critica, per la cui individuazione quantitativa le stesse norme di comportamento suggeriscono un criterio di calcolo.

(20) Sul punto la dottrina di estrazione giuridica è sostanzialmente univoca. Per tutti, Cfr. F. Ghezzi (a cura di), *Collegio sindacale e Controllo contabile*, cit., 75, secondo il quale «... L'art. 2399, comma 1, lett. c, comprende, tra le cause di incompatibilità ... la presenza di un legame ... rappresentato da un "rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita". Almeno due considerazioni possono essere addotte per spiegare le necessità di tale previsione. In primo luogo, la presenza di una relazione di consulenza con la società ... può inficiare l'indipendenza del medesimo in quanto tale consulenza potrebbe riguardare un'area dell'attività aziendale potenzialmente oggetto di controllo da parte del collegio sindacale, con la conseguenza che il sindaco si troverebbe per tale via a controllare il proprio operato (c.d. rischio di "auto riesame"). In secondo luogo, il sindaco che svolga attività di consulenza a favore della società subisce una perdita di autonomia rispetto agli amministratori che dovrebbe controllare, ai quali potrebbe essere ascritta la decisione di attribuire quella consulenza e che altre potrebbero decidere di attribuirne in futuro».

che per sostenere un'interpretazione alternativa di questa norma in presenza di rapporti di consulenza continuativa sarebbe necessario inquadrare in maniera più ampia la problematica del controllo nelle società di capitali e fornire elementi che permettano di assimilare la posizione del sindaco prevista dalla normativa italiana a quella del revisore legale prevista dalle altre normative europee, ritenendo non rilevanti i compiti di controllo specifici attribuiti dal nostro ordinamento al sindaco delle società di capitali.

La necessità di ricercare ulteriori elementi per sostenere la possibilità di assumere incarichi di collegio sindacale in presenza di rapporti di consulenza continuativa è confermata dal recente orientamento della Corte di cassazione secondo cui l'incompatibilità non sussiste soltanto nell'ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela (21) e ancora ogni qualvolta ricorra un legame avente ad oggetto attività professionali rese nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (22), a titolo oneroso, e con carattere né saltuario né occasionale (23).

Le considerazioni espresse minano la validità dell'indicazione suggerita dalle norme di comportamento del collegio sindacale che tenta di uniformare la valutazione di indipendenza di un sindaco che ha rapporti di consulenza continuativa con la società, con la valutazione di indipendenza di un altro professionista che ha soltanto rapporti di consulenza occasionali. Solo in quest'ultimo caso, infatti, dovendo escludere l'esistenza all'interno del nostro ordinamento di un divieto assoluto per l'organo di controllo di avere rapporti di lavoro con la società (24), è possibile assumere incarichi di consulenza pur essendo sindaci della stessa società, dopo aver verificato la sussistenza del requisito dell'indipendenza (25).

Per effettuare tale verifica appare valida la soluzione operativa proposta dal CNDCEC nelle richiamate norme di comportamento dove il rischio di violazione dell'indipendenza viene individuato ogni qual volta i ricavi percepiti da un dato cliente hanno un peso rilevante sui ricavi totali percepiti dal professionista/sindaco, e se i compensi riferiti all'attività di sindaco hanno un peso ridotto sui ricavi totali percepiti dallo stesso cliente (26), come sinteticamente riportato nella tabella seguente (27).

Rapporto compensi totali sulla società o gruppo e compensi totali del professionista	Rapporto compensi attività di sindaco e compensi totali sulle medesima società o gruppo	Rischio di indipendenza finanziaria
> 15%	> 2/3	NO
> 5 % = 15%	> 1/2	NO
= 5%	Irrilevante	NO

### Note:

(21) La *ratio* della norma risiede, infatti, «... nell'esigenza di garantire l'indipendenza di chi è incaricato di delicate funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe in seguito esercitare dette funzioni di controllo ...». Conformemente, v. Cass. 9 maggio 2008, n. 11554.

(22) Cfr. Cass. 11 luglio 2008, n. 19235 dove si legge «Tenuto conto della *ratio* della disposizione, deve escludersi che l'incompatibilità sorga unicamente in presenza di rapporti di lavoro subordinato. La sussistenza di un rapporto giuridico di dipendenza non è l'elemento decisivo: l'art. 2399 c.c. è suscettibile di comprendere qualsiasi legame che abbia ad oggetto attività professionali, rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, quando la prestazione a titolo oneroso abbia carattere continuativo».

(23) Un ragionamento analogo a quello fatto per la prestazione occasionale può svilupparsi avendo riguardo ad una prestazione economicamente di scarso rilievo. La Raccomandazione CE 2002/590, con riferimento al revisore ritiene che una prestazione di questo tipo non può certo determinare quella dipendenza finanziaria lesiva dell'indipendenza. Del resto la stessa lett. c), comma 1, dell'art. 2399 c.c., fa riferimento a rapporti di natura patrimoniale e quindi al rilievo economico che può compromettere l'indipendenza del sindaco.

(24) Cfr. F. Ghezzi (a cura di), *Collegio sindacale e Controllo contabile*, cit., 84.

(25) Cfr. L. Nazzicone - S. Providenti, *Società per azioni. Amministrazione e controlli (art. 2380-2409-noviesdecies)*, in G. Lo Cascio (a cura di), *La riforma del diritto societario*, V, Milano, 2003, 352.

(26) Ciò in quanto il sindaco potrebbe privilegiare il suo interesse per gli altri servizi compromettendo l'obiettività di giudizio.

(27) Antecedentemente il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) - introducendo unilateralmente una modifica alla circolare n. 15 del 20 aprile 2004 che aveva condiviso con il Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR) - aveva previsto che la soglia critica doveva ritenersi «in ogni caso superata laddove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, ovvero da più clienti dello stesso gruppo, oltrepassi, per i servizi di revisione e non, il 15% del totale complessivo dei ricavi dello studio professionale, individuale o associato». La presa di posizione del CNDC non è stata tuttavia condivisa dal CNR, che, anche sulla base del parere *pro veritate* ottenuto a firma dei professori C. Angelici - G. Cavalli - M. Libertini in data 4 febbraio 2005, ha reputato arbitraria la quantificazione forfettaria effettuata dal CNDC nella misura del 15%, confermando la necessità di procedere ad una valutazione caso per caso. Cfr. C. Angelici - G. Cavalli - M. Libertini, *Parere pro-veritate in materia d'ineleggibilità del sindaco e società fra professionisti*, reso al CNR e approvato in data 4 febbraio 2005. Per una disamina approfondita anche dei profili critici della posizione assunta dal CNDC cfr. A. Danovi - E. Holzmueller - S. Allodi, *Indipendenza dell'organo di controllo: le linee guida dei commercialisti*, in *Dir. e prat. soc.*, n. 4/2005, 6.

La convenzione numerica suggerita è in linea con l'orientamento manifestato dalla Consob (28) che ritiene «... evidente che la valutazione circa l'effettiva compromissione dell'indipendenza non possa che fermarsi a considerazioni di natura probabilistica/previsionale: se così non fosse la norma diventerebbe sostanzialmente inapplicabile. Infatti, essendo l'indipendenza uno stato essenzialmente soggettivo ... è difficile stabilire con certezza se un soggetto agisca effettivamente in modo indipendente, ma è solo possibile pervenire a valutazioni circa l'esistenza di oggettive condizioni che creino una dipendenza da altri soggetti. Ciò è ancor più vero se la valutazione, come nel caso di specie, va operata *ex ante*, vale a dire al momento in cui il componente dell'organo di controllo assume la carica, posto che in tale momento la compromissione dell'indipendenza non può ancora dirsi concretizzata» (29).

La valutazione della sussistenza del requisito dell'indipendenza ricorrendo ai parametri operativi proposti dal CNDCEC, deve essere effettuata ogni qual volta sussistano rapporti di natura patrimoniale tra il sindaco e la società, potenzialmente suscettibili di comprometterne la sua indipendenza (30).

Il problema si pone anche in presenza di un sindaco socio della società. Ed infatti, se è vero che il sindaco può essere socio della società sottoposta a controllo (comma 1, art. 2397 c.c.), e quindi può detenere un interesse finanziario nella società, alla medesima conclusione si ritiene non si possa pervenire quando la partecipazione al capitale della società è tale da minare l'indipendenza del sindaco. Anche in questo caso, infatti, il coinvolgimento personale e finanziario va commisurato all'entità degli interessi del sindaco nei confronti della società (valore della quota, degli utili, ecc.) rispetto al complesso dei suoi interessi. Sul punto, pertanto, non appare condivisibile l'affermazione contenuta nelle citate norme di comportamento in merito alla circostanza che «la verifica dell'indipendenza attiene esclusivamente alla sfera professionale del sindaco e prescinde dalla sua eventuale qualità di socio» (31).

### **L'indipendenza del revisore legale ex art. 10 D.Lgs. n. 39/2010**

In via preliminare è necessario riferire che, come già evidenziato in precedenza, il contenuto dell'art. 10, D.Lgs. n. 39/2010, che regola «indipendenza e obiettività» dei revisori contabili per le società che non sono classificate «enti di interesse pubblico» (32), presenta differenze sostanziali con il disposto dell'art. 2399 c.c., non individuando espres-

samente casi in cui esiste una presunzione assoluta di dipendenza tra revisore e società oggetto del controllo. La norma stabilisce genericamente che i revisori devono essere indipendenti dalla società e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

L'art. 10 ammette, inoltre, la possibilità che vi siano «relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile» tra il revisore e la società oggetto del controllo, sempre che tali relazioni non ne compromettano l'indipendenza (33). Per stabilire quali siano le altre attività che, in linea di principio, il revisore legale di una società che non sia classificata come ente di interesse pubblico, possa svolgere a favore della società revisionata è necessario considerare il disposto dell'art. 17, D.Lgs. n. 39/2010 il quale, per gli «enti di interesse pubblico», vieta espressamente al revisore di fornire alla società che gli ha conferito l'incarico o alle società del gruppo i seguenti servizi:

– tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

#### **Note:**

(28) Cfr. Consob, Comunicazione relativa alle situazioni di incompatibilità dei componenti degli organi di controllo degli emittenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, lett. c), TUF, 17 luglio 2008.

(29) Principio richiamato anche da L. Nazzicone - S. Providenti, *Società per azioni. Amministrazione e controlli (art. 2380-2409-noviesdecies)*, cit., 352.

(30) A ben vedere questo punto non è del tutto sviluppato dal documento, e ciò dipende dal fatto che l'approccio interpretativo utilizzato va nella direzione di sovrapporre i rapporti di lavoro autonomo con gli altri rapporti di natura patrimoniale. In tal senso A. Corsini, *Il tema dell'indipendenza nella bozza delle norme di comportamento del Collegio Sindacale del Cndcec*, in *Circolare Tributaria*, n. 35, 25.

(31) Sulla questione è utile evidenziare che il principio di revisione n. 100, per i revisori, ritiene incompatibile ogni interesse finanziario diretto nella società.

(32) L'indipendenza dei revisori legali degli enti di interesse pubblico, così come definiti dall'art. 16, D.Lgs. n. 39/2010 (società quotate, banche, imprese di assicurazione/riassicurazione e società emittenti strumenti finanziari diffusi anche se non quotati), è regolata dall'art. 17 dello stesso decreto che prevede norme di indipendenza addizionali rispetto a quelle generali previste dall'art. 10 e ripropone, a volte in chiave rivisitata, le prescrizioni in precedenza contenute nell'art. 160 TUF ora abrogato.

(33) Viene così introdotto nel nostro ordinamento «un approccio all'indipendenza di tipo «principle based», basato cioè su principi generali, sull'analisi delle minacce all'indipendenza del revisore e sulle misure di salvaguardia eventualmente attivabili, sul rischio residuale che la sua indipendenza possa essere compromessa». Cfr. S. Azzolari - E.C. Forni, *Indipendenza dei revisori*, in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, n. 9/2010, 35.

- progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
- servizi attuariali;
- gestione esterna dei servizi di controllo interno; consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- prestazione di difesa giudiziale;
- altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob.

Sulla base di una lettura sistematica dell'art. 10 e dell'art. 17, D.Lgs. n. 39/2010, pertanto, può ritenersi che il revisore legale di una società che non sia classificabile tra gli «enti di interesse pubblico» ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 39/2010 (34) possa svolgere a favore della società revisionata tutte le attività che, per espressa previsione normativa, non possono essere esercitate quando la società rientra tra questi «enti». Tale interpretazione appare fondata anche sulla considerazione che se il legislatore avesse voluto introdurre divieti specifici non avrebbe regolamentato in maniera diversa l'indipendenza del revisore per gli «enti di interesse pubblico» rispetto a quelli delle altre società, per le quali si ritiene che l'unico limite esistente sia quello di preservare l'indipendenza del revisore (35).

A tal proposito, il comma 3 dell'art. 10, stabilisce che in ipotesi di una potenziale alea per l'indipendenza del revisore devono essere adottate misure volte a ridurre tali rischi (36). Per questo motivo il revisore deve munirsi «di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possano comprometterne l'indipendenza» (37) e, qualora i rischi di compromettere l'indipendenza siano molto elevati, la revisione non deve essere effettuata (38). A tal fine per una valutazione dell'indipendenza finanziaria del revisore può essere applicato lo schema operativo, proposto nelle citate norme di comportamento del collegio sindacale, il quale appare coerente con il principio secondo cui per giudicare se un revisore è indipendente bisogna verificare se un terzo ragionevole ed informato, che conosca tutti i fatti e le circostanze rilevanti attinenti ad uno specifico incarico di revisione, giungerebbe alla conclusione che il revisore esercita in modo obiettivo ed imparziale la sua capacità di giudizio su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione.

## L'indipendenza del sindaco-revisore

Partendo dalle indicazioni fornite nelle «Norme di comportamento del collegio sindacale», nelle pagine precedenti sono state sollevate alcune problematiche in merito all'indipendenza dei sindaci nominati anche revisori legali dei conti.

Il principio generale sancisce l'ineleggibilità o la decadenza dei sindaci e dei revisori legali nei casi in cui la loro indipendenza è compromessa.

Concretamente però esistono problemi interpretativi, in quanto, è stato evidenziato che il disposto dell'art. 2399 c.c., che regola l'indipendenza dei sindaci, in presenza di rapporti di consulenza continuativa, fornisce indicazioni che non coincidono con quelle contenute nell'art. 10, D.Lgs. n. 39/2010, che regola l'indipendenza dei revisori legali.

L'art. 2399 c.c., infatti, a nostro avviso, in presenza di rapporti di consulenza continuativa individua

---

### Note:

(34) Le maggiori restrizioni dettate dal D.Lgs. n. 39/2010 per assicurare l'indipendenza dei revisori degli enti di interesse pubblico appaiono giustificate dalla diffusione delle quote rappresentanti il capitale di queste società e da una maggiore esigenza di affidamento da parte dei soggetti interessati.

(35) Sulla questione la Commissione Controllo Societario dell'Odcec di Milano, *La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010*, Quaderno n. 31, Fondazione SAF del Dottori Commercialisti di Milano, 54, fornisce una diversa interpretazione della norma, ritenendo che, sulla base delle disposizioni contenute nel principio di revisione n.100, in ogni caso, non è consentito predisporre le registrazioni contabili e il bilancio della società revisionata, prestare servizi di valutazione e prestare servizi di selezione del personale quando la ricerca è diretta ad individuare personale destinato a funzioni finanziarie ed amministrative chiave. Secondo A. Corsini, *Il tema dell'indipendenza nella bozza delle norme di comportamento del Collegio Sindacale del Cndcec*, cit., 26, «La questione, evidentemente, è molto delicata, ma sul punto la norma 1.4 non insiste più di tanto e, riteniamo, con un fondamento: se è vero che il Sindaco non Revisore, relativamente al bilancio di esercizio, "effettua un controllo sintetico complessivo", senza entrare nel merito della veridicità dei dati contabili, compito questo proprio del Revisore, allora si può dire, forse un po' semplificando, che il rischio di autoriesame si attenua. Si attenua, ma non si azzerava e, quindi, se il problema in parte si può disenfatizzare, d'altra parte non può essere del tutto trascurato. Aggiungiamo che ben diverso è il caso del Revisore, e quindi del Sindaco Revisore ...».

(36) Un aspetto particolarmente interessante per assicurare l'indipendenza del revisore è rappresentato dalla quantificazione dei corrispettivi stabiliti per l'incarico di revisione e, conseguentemente, dalla quantificazione dei tempi necessari allo svolgimento dell'incarico. Sulla tematica un contributo è stato offerto da G. Insaudo e D. Colombo nel citato Quaderno n. 31 della Commissione Controllo Societario dell'Odcec di Milano, 70.

(37) Le carte di lavoro del revisore dovranno documentare tutti i rischi rilevanti e le minacce all'indipendenza nonché le misure adottate dalla stesso revisore per limitare detti rischi (art. 10, comma 7).

(38) Cfr. commi 4 e 5 dell'art. 10, D.Lgs. n. 39/2010.

*ope legis* una causa di ineleggibilità o di decadenza, mentre, l'art. 10, D.Lgs. n. 39/2010, recependo l'orientamento esistente in ambito comunitario, ammette la possibilità che il revisore fornisca altri servizi amministrativi anche in via continuativa, sempre che la sua indipendenza non sia compromessa dalla presenza di questi rapporti.

Le due norme, invece, offrono un medesimo parametro di riferimento in presenza di consulenze occasionali o altri tipi di rapporti di natura patrimoniale. In questi casi, infatti, la sussistenza del requisito di indipendenza deve essere verificata caso per caso e lo schema indicato dalle norme di comportamento del collegio sindacale, può rappresentare un valido supporto operativo.

Sulla base di queste considerazioni è plausibile che se in una società, al collegio sindacale viene affidata anche la revisione legale dei conti, il contenuto letterale dell'art. 2399 c.c. essendo più restrittivo, sia prevalente sul contenuto dell'art. 10, e quindi, in presenza di rapporti di consulenza continuativa (39), il professionista diventa ineleggibile e se tali rapporti sorgono successivamente al conferimento dell'incarico di sindaco, vengono a determinarsi cause di decadenza (40).

Considerando che in ambito comunitario al revisore legale non è preclusa la possibilità di instaurare rapporti di consulenza continuativa con la società oggetto di controllo e ritenendo che l'incompatibilità di tali rapporti con l'incarico di sindaco di una società disposta dall'art. 2399 c.c. sia determinata da una impostazione formalistica della norma, appare sostenibile, peraltro, che non vi sia alcuna incompatibilità assoluta in presenza di rapporti tra la società soggetta al controllo e l'organizzazione presso la quale opera il sindaco, qualora tali rapporti non vedano direttamente coinvolto tale soggetto.

In questi casi, superando l'ipotesi formale di ineleggibilità contenuta nella prima parte della lett. c), del comma 1, dell'art. 2399 c.c., la valutazione della sussistenza del requisito della indipendenza dovrà essere effettuata sulla base del principio generale di ispirazione *comunitaria*. E quindi, il sindaco sarà ritenuto indipendente se i rapporti esistenti tra la sua "rete" (41) e la società oggetto del controllo, esaminati da un terzo soggetto informato, obiettivo e ragionevole, non ingenerino il dubbio che l'indipendenza del revisore sia compromessa. Anche in questa circostanza, ad avviso di chi scrive, l'adozione dei parametri economici proposti dalle norme di comportamento pubblicate dal CNDCEC, potreb-

bero costituire un valido ausilio alla risoluzione del problema.

---

**Note:**

(39) In merito alla continuità del rapporto di consulenza si richiama il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 11554/2008 precedentemente citata, laddove viene chiarito che tale continuità deve essere valutata sulla base di un criterio sostanziale e non su un criterio meramente formale.

(40) I sindaci con incarico di revisione legale saranno sottoposti ad un doppia verifica legale dei requisiti: quella formalistica prevista dall'art. 2399 del c.c., e quella tipizzata dall'art. 10, D.Lgs. n. 39/2010. Cfr. Commissione Controllo Societario dell'Odcec di Milano, *La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010*, cit., 57.

(41) La rete è definita dalla lett. l), dell'art. 1, D.Lgs. n. 39/2010, come quella «struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali». Per le problematiche inerenti si richiamano le considerazioni di A. Redeghieri, *I punti critici: etica e indipendenza*, in R. D'Alessio (a cura di), *Dossier Revisione Legale*, 2010, 87. Si consulti anche *L'indipendenza dei revisori "de-cade" nella rete*, in <http://ilquotidiano.ipsoa.it/>, 1 aprile 2010. A tal proposito si evidenzia che la definizione di "rete" contenuta nelle citate norme di comportamento differisce da quella riportata nel decreto, sul presupposto che la stessa deve essere adeguata alle specificità presenti nel sistema professionale italiano. Cfr. CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, cit., 12.